

§. 7.

Quali disposizioni e convenienze non si attenderanno, se la ferita, o infermità fosse colposa.

La suddetta compensazione di spese di cura e viaggio non avrà luogo a riguardo del capitano, uffiziali, e marinari, che fossero feriti, o cadessero infermi per loro colpa, o sregolato metodo di vita; e non potranno prendere, che i soli loro rispettivi avanzzi, o utili.

§. 8.

Disposizioni e convenienze nel caso di morte, in difesa del bastimento.

I salarj del capitano, uffiziali, e marinari, che morissero nella difesa del bastimento, o per altra occasione, in servizio o vantaggio di quello, saranno soddisfatti agli eredi sopra una tariffa proporzionata all' intero viaggio di destinazione del bastimento, purchè questo arrivi in salvo in qualche porto.

§. 9.

I consoli tasseranno le spese della cura, vitto, e viaggio.

I consoli o vice-consoli, ed in loro mancanza, gli uffiziali del bastimento, tasseranno con equa, ed alle circostanze, luoghi, e persone proporzionata, tariffa, le spese della cura, vitto, e viaggio. Del resto